



PERFORMANCE

ANNO 2021

OBIETTIVO SPECIFICO INTERSETTORIALE N. 2

“Predisposizione di un testo coordinato in tema di ineleggibilità e incompatibilità attraverso lo studio e l’analisi di norme e principi già presenti nell’ordinamento statale, al fine di colmare un vuoto normativo nell’ambito dell’ordinamento regionale”

OUTPUT FINALE – PROPOSTA DI LEGGE

SETTORE: SEGRETARIATO/DIREZIONE GENERALE, SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI, UFFICIO DI GABINETTO

FASE 4 OBIETTIVO: “Elaborazione e redazione del testo normativo”

PERIODO DI RIFERIMENTO: dal 16/09/2021 al 15/12/2021

Con riferimento alla quarta fase dell’obiettivo intersettoriale indicato in oggetto, i gruppi di lavoro facenti capo al segretariato/Direzione generale, Segreteria Assemblea e Affari Generali e Ufficio di Gabinetto hanno proceduto all’elaborazione e redazione del testo normativo in materia di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente, dei componenti la Giunta regionale e dei Consiglieri regionali nonché alla redazione della relazione illustrativa e della relazione tecnico- finanziaria, che di seguito si riportano:

Proposta di legge

recante: “Disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale.

Il Consiglio regionale esercita quindi una potestà legislativa concorrente non soltanto in relazione agli istituti dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità, ma anche ai sistemi elettorali delle regioni di diritto comune.

È la stessa norma costituzionale a definire il tipo di competenza legislativa, nonostante la materia elettorale non sia espressamente ricompresa tra quelle dell'elenco di cui all'articolo 117, comma 3. Nel confermare quanto appena detto, la Corte costituzionale ha chiarito che anche in assenza di legge statale di principi le regioni possono legiferare "nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla preesistente legislazione statale".

I principi fondamentali della materia in tema di ineleggibilità e incompatibilità sono stati individuati dalla legge n. 165/2004. In precedenza, e precisamente fino alla riforma operata con la legge costituzionale n. 1/1999, per le regioni a Statuto ordinario la Costituzione prevedeva la competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La prima disciplina di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri regionali fu posta dalla legge n. 108/1968 ma soltanto con la legge n. 154/1981 si arrivò a riunire in un unico testo le disposizioni relative a regioni ed enti locali, realizzando un contesto pressoché unitario.

Il sistema unitario è venuto meno per effetto dell'approvazione del T.U.E.L., recante disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità nell'ambito degli enti locali. La successiva riforma operata con la legge costituzionale n. 3/2001 ha confermato la separazione delle competenze legislative tra fonte statale e regionale; in relazione al secondo tipo, il nuovo testo della Costituzione contempla non soltanto i consiglieri regionali ma anche il Presidente e gli altri componenti della Giunta.

In tema di ineleggibilità e incompatibilità, la competenza del legislatore regionale è stata confermata dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 378 e n. 379 del 2004. Si è trattato di pronunce relative a norme statutarie rispettivamente di Umbria ed Emilia Romagna, che hanno dichiarato costituzionalmente illegittima la determinazione dei casi di incompatibilità della carica di componente della Giunta con quella di consigliere regionale ad opera di una fonte diversa dalla legge regionale. Nel censurare gli Statuti delle due Regioni, la Corte ha affermato che la Costituzione riserva alla legge regionale la determinazione delle norme relative al sistema di elezione e ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità, senza che si possa distinguere fra ipotesi di incompatibilità esterne ed interne all'organizzazione istituzionale della Regione.

Sulla scorta del nuovo testo dell'articolo 122 della Costituzione, alle regioni ordinarie compete la disciplina legislativa, di tipo concorrente, dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità. I principi fondamentali dettati dalla legge n. 165/2004 interagiscono con la (preesistente) normativa rimasta vigente, nell'ambito della quale assume rilievo centrale la legge n. 154/1981. Quest'ultima rappresenta il punto di riferimento per il livello regionale finché le singole regioni non provvedono a disciplinare le due fattispecie con proprie leggi.

La legge di principi n. 165/2004 distingue le due figure. Da un lato, al fine di prevenire i pericoli di *captatio benevolentiae* e di *metus publicae potestatis*, pone a fondamento delle cause di ineleggibilità la tutela della sfera dei diritti politici, apprestando garanzie verso la libertà di voto e la parità di accesso alle cariche elettive. Dall'altro, l'incompatibilità è volta a garantire l'indipendenza e il buon andamento dell'ufficio, nonché il libero esercizio del mandato rappresentativo.

Inoltre, le nuove disposizioni permettono di aggiornare le cause di ineleggibilità e incompatibilità, già in precedenza previste, per adattarle sia alla mutata realtà dettata dai tempi, sia al nuovo contesto istituzionale.

Il testo di legge si compone di otto articoli. L'articolo 1 indica l'oggetto. L'articolo 2 prevede i casi di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale ed alla carica di consigliere regionale. L'articolo 3 prevede il limite di mandato del Presidente della Regione. L'articolo 4 individua i casi di incompatibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale. L'articolo 5 disciplina l'accertamento e la rimozione delle cause di incompatibilità. L'articolo 6 prevede l'esimente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità alle predette cariche. L'articolo 7 contiene la clausola di neutralità finanziaria e, infine, l'articolo 8 la norma di chiusura.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Proposta di legge recante: Disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale.

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1¹ Oneri finanziari:

¹

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa. Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa. Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Non comporta spese in quanto indica l'oggetto delle disposizioni normative	//	//	//
2	Non comporta spese elenca i casi di ineleggibilità - carattere ordinamentale	//	//	//
3	Non comporta spese elenca i casi di incompatibilità - carattere ordinamentale	//	//	//
4	Non comporta spese introduce il limite di mandato per il Presidente - carattere ordinamentale	//	//	//
5	Non comporta definisce le procedure di accertamento incompatibilità - carattere ordinamentale			
6	Non comporta definisce l'esimente delle i cause di incompatibilità e di incompatibilità - carattere ordinamentale	//	//	//
7	Non comporta spese in quanto indica la clausola di neutralità finanziaria	//	//	//
8	Non comporta spese in quanto descrive le disposizioni transitorie e finali	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tab. 2² Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
//	//	//	//
Totale	//	//	//

C "spesa corrente", I "spesa d'investimento". Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale". Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Regione e dei consiglieri regionali, nonché degli assessori regionali nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale.

Art. 2
(Cause di ineleggibilità)

1. Sono ineleggibili a Presidente della Regione della Calabria ed a consigliere regionale:
 - a) i capi di dipartimento o i segretari generali della presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione della presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;
 - b) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti o i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;
 - c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano il comando nel territorio della Regione;
 - d) i magistrati, anche se componenti della magistratura onoraria, delle corti di appello e dei tribunali, i giudici di pace, nonché i magistrati dei tribunali amministrativi regionali e della sezione regionale della Corte dei Conti e i componenti delle commissioni tributarie che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;
 - e) i giudici della Corte costituzionale, i magistrati della Corte di cassazione, i magistrati del Consiglio di Stato, gli avvocati e i procuratori dello Stato, i componenti del Tribunale regionale e superiore delle acque pubbliche, i magistrati della sezione centrale della Corte dei conti, e i componenti degli organi di giustizia dell'Unione europea;
 - f) coloro che ricoprono le cariche di presidente o componente dell'organo collegiale, nonché i soggetti che svolgono incarichi amministrativi di vertice, negli organismi di garanzia e vigilanza e nelle Autorità indipendenti statali e regionali;
 - g) gli ecclesiastici o i ministri di culto e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
 - h) i segretari generali e i direttori generali delle amministrazioni provinciali comprese nella Regione, i segretari generali, i direttori generali ed i segretari dei comuni compresi nella Regione;
 - i) limitatamente al sistema sanitario, sociosanitario e sociale della Calabria, i direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori sanitari o i direttori sociosanitari, nonché i dirigenti dei dipartimenti delle ASP e delle aziende ospedaliere;
 - j) i componenti degli organi di gestione o di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti delle società in relazione alle quali la Regione detiene una partecipazione superiore al cinquanta per cento o sulle quali comunque esercita il controllo, anche in forma indiretta;

- k) il Difensore regionale, e il Garante per l'infanzia e per l'adolescenza, il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nonché i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria;
 - l) i medici delle commissioni mediche per il riconoscimento delle invalidità a fini pensionistici aventi rapporto di lavoro con le ASP e con altri enti pubblici;
 - m) i componenti delle agenzie regionali istituite con legge regionale.
2. Non sono altresì eleggibili a Presidente della Giunta regionale della Calabria ed a consigliere regionale:
- a) i dirigenti ed i dipendenti della Regione, nonché il personale degli enti e delle aziende da essa dipendenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 7, dello Statuto regionale ;
 - b) i rettori delle università calabresi.
3. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla carica non oltre novanta giorni dalla data di scadenza naturale della legislatura, per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, o collocamento in aspettativa, con effettiva astensione da ogni atto inerente alla relativa funzione o carica, compresa l'ordinaria amministrazione, fatti salvi gli atti dovuti, urgenti e improrogabili
4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio sono cessati entro sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la rimozione delle cause di ineleggibilità si perfeziona il giorno dell'invio all'organo o soggetto competente della comunicazione recante dimissioni, richiesta di trasferimento, richiesta di revoca dell'incarico o del comando o richiesta di collocamento in aspettativa. A tal fine, la comunicazione deve essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata con firma digitale o consegna al protocollo dell'ente. La rimozione delle cause di ineleggibilità ha effetto indipendentemente dalla accettazione delle dimissioni o dall'effettivo trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, o del collocamento in aspettativa.
6. La mancata rimozione delle cause di ineleggibilità o la mancata effettiva astensione da ogni atto inerente alla funzione o carica, come previsto dal comma 3, comporta l'annullamento dell'elezione da parte del Consiglio regionale.

Art. 3

(Limite di mandato del Presidente della Regione)

1. Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Regione chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.

Art. 4

(Cause di incompatibilità)

1. Non sono compatibili con la carica di Presidente o di componente della Giunta regionale nonché di consigliere regionale:
- a) membro di una delle due Camere del Parlamento;
 - b) Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato;
 - c) membro del Parlamento europeo o della Commissione europea;
 - d) Presidente di Regione, consigliere regionale, assessore o sottosegretario regionali, di altra Regione;

- e) presidente della provincia, consigliere provinciale o sindaco di Città metropolitana comprese nel territorio della Regione;
 - f) sindaco di comune compreso nel territorio della Regione;
 - g) assessore di comune compreso nel territorio della Regione con popolazione superiore a 10.000 abitanti al momento della elezione;
 - h) presidente di comunità montana o di ente pubblico o consorzio che riceve finanziamenti o che è disciplinato dalla Regione, compresi nel territorio della Regione;
 - i) componente del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
2. Non possono altresì ricoprire la carica di Presidente della Regione o di consigliere regionale:
- a) il titolare, i componenti degli organi di gestione o di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti di ente, istituto, azienda o società sottoposti a vigilanza della Regione;
 - b) il titolare, i componenti degli organi di gestione o di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti di ente, istituto, azienda o società che ha in corso rapporti contrattuali, anche indiretti, con la Giunta regionale, il Consiglio regionale o gli enti del sistema regionale, per l'erogazione di servizi, l'esazione di diritti o l'esecuzione di appalti;
 - c) colui che, in ogni tipo di procedimento giudiziario, ha lite pendente con la Giunta regionale o con il Consiglio regionale in quanto parte attiva o, in quanto parte passiva, quando la lite sia conseguente o promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato. Il contenzioso per fatto connesso con l'esercizio del mandato e i contenziosi davanti alla Commissione tributaria o alla Corte dei Conti non costituiscono in ogni caso causa di incompatibilità;
 - d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dirigente o dipendente della Giunta regionale, del Consiglio regionale o degli enti del sistema regionale è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile nei confronti, rispettivamente, della Giunta regionale, del Consiglio regionale o degli enti del sistema regionale e non ha ancora estinto il relativo debito;
 - e) i componenti dell'organo di amministrazione o di gestione ed i componenti del consiglio di sorveglianza di istituti bancari;
 - f) i rappresentanti di interessi di cui alla legge regionale 12 febbraio 2016, n. 4 "Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa della Regione Calabria e dei suoi enti strumentali sull'attività di rappresentanza di interessi particolari".
3. La lite pendente non costituisce causa di incompatibilità.
4. La carica di componente della Giunta regionale è altresì incompatibile con le cariche e gli uffici indicati nell'articolo 2 quali cause di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale.

5. Non possono fare parte della Giunta regionale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente e dei componenti della Giunta regionale.

Art. 5

(Disciplina per gli assessori esterni al Consiglio regionale)

1. Agli assessori regionali non appartenenti al Consiglio regionale, ai fini della loro nomina e durante l'esercizio del mandato, si applicano integralmente le norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla presente legge.

Art. 6

(Accertamento e rimozione delle cause di incompatibilità)

1. Quando il Presidente della Regione o un consigliere regionale incorre, al momento dell'elezione o successivamente ad essa, in una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 4, il Consiglio regionale, nei modi e nelle forme previste dal proprio Regolamento interno, provvede alla contestazione, all'accertamento e ai successivi adempimenti.

2. La deliberazione del Consiglio regionale di accertamento di una delle cause di incompatibilità, adottata su proposta della Giunta delle elezioni, fissa un termine non superiore a trenta giorni entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, l'eletto esercita l'opzione tra il mandato regionale e la carica o la funzione con esso incompatibile.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il Consiglio regionale, ove permane la situazione di incompatibilità, dichiara l'eletto decaduto dalla carica, con provvedimento da adottarsi entro un termine ordinariamente non superiore a dieci giorni decorrente dalla scadenza di quello assegnato per l'esercizio dell'opzione.

4. Con il provvedimento adottato ai sensi del comma 3, il Consiglio regionale provvede contestualmente alla surroga del consigliere dichiarato decaduto.

5. Il procedimento si conclude, comunque, entro un termine complessivo non superiore a novanta giorni decorrente dalla data di invio all'interessato della contestazione della causa di incompatibilità.

Art. 7

(Esimente delle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi conferiti, in base a disposizioni legislative, a consiglieri o assessori regionali in connessione con il mandato elettivo.

Art. 8

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le norme della presente legge si applicano anche ai procedimenti in corso in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla data della sua entrata in vigore.

2. Nel corso della XII legislatura, nessuna contestazione può essere mossa per un incarico già assunto alla data di entrata in vigore della presente legge che, secondo la

normativa precedentemente applicabile, non costituiva causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della normativa statale in materia.